



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

**BANDO SERVIZI CATEGORIA MERCEOLOGICA “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA TRAMITE BUONI PASTO”**

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

1. **Buono pasto:** il documento di legittimazione, in forma cartacea, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al paragrafo 7, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;
2. **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 all'art. 144 comma 6 lettera a), oppure entro i termini offerti;
3. **Contratto di fornitura:** l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente all'esito della Richiesta di Offerta o della Trattativa Diretta;
4. **Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto:** i prestatori di



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con l'Amministrazione un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;

5. **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
6. **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la “spendibilità” dei Buoni pasto;
7. **Esercizio/i:** gli esercizi, di cui all’art. 3, del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017 n.122, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
8. **Fornitore/Società di emissione/Emittitore:** l’impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria;
9. **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
10. **Importo della fornitura:** l’importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto della procedura di affidamento. L’Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All’importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l’IVA ai sensi di legge;
11. **Sconto offerto all’Amministrazione:** sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà all’Amministrazione, per ogni Buono pasto acquistato;
12. **Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica dell’Amministrazione, dove devono essere consegnati buoni pasto cartacei. Tali sedi saranno indicate nelle richieste di approvvigionamento;
13. **Sede/i di utilizzo:** ogni sede centrale o periferica dell’Amministrazione, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto;
14. **Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto:** la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati;



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

15. **Termine massimo di pagamento agli Esercenti:** l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
16. **Unità Approvvigionante:** gli uffici e le persone fisiche dell'Amministrazione abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;
17. **Valore aggiudicato:** valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore;
18. **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"):** il valore della prestazione riportato sul buono pasto.

1. OGGETTO DELL' APPALTO

Oggetto della prestazione è il servizio sostitutivo di mensa mediante:

- n. 58.000 Buoni Pasto **cartacei** di valore nominale pari a **7,00**
- n. 1.500 Buoni Pasto **cartacei** di valore nominale pari a **4,65**
- n. 2.500 Buoni Pasto **cartacei** di valore nominale pari a **1,02**
- n. 3.000 Buoni Pasto **cartacei** di valore nominale pari a **0,71,**

da erogarsi a favore dell'Amministrazione, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dal Contratto.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei, le cui caratteristiche sono descritte al successivo par. 9.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente all'invio della Richiesta di offerta o all'avvio della Trattativa diretta.

Il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto dovrà essere prestato a favore dei lavoratori che prestano servizio presso le Sedi di utilizzo dell'Amministrazione fino al raggiungimento del valore complessivo del contratto, che sarà pari al valore dell'appalto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore, IVA esclusa.

Resta inteso che il Corrispettivo del Servizio dovrà essere calcolato in funzione dei Buoni Pasto effettivamente consegnati dal Fornitore all'Unità approvvigionante per il valore aggiudicato. A tale



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

importo sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

2. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, comunicherà all'Amministrazione il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio. Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

3. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Al momento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione comunica al Fornitore il termine entro il quale effettuare il convenzionamento degli esercizi.

Entro tale termine il Fornitore invierà all'Amministrazione l'Elenco degli esercizi convenzionati, l'Amministrazione provvederà a verificare tale Elenco e procederà successivamente alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio.

L'Amministrazione, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l'eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore. I soggetti deputati istituzionalmente o appositamente delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento relative al Contratto saranno, di seguito, indicati come Unità Approvvigionanti.

Parimenti, l'Amministrazione in concomitanza con la stipula, comunicherà al Fornitore l'anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto per ciascuna sede di utilizzo, al fine di consentire al Fornitore di predisporre le successive Richieste di Approvvigionamento. Le suddette comunicazioni rappresentano atto propedeutico alla emissione delle Richieste di approvvigionamento, senza tali comunicazioni non potranno essere emesse e conseguentemente evase le Richieste di approvvigionamento medesime.

4. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

Le Unità Approvvigionanti richiederanno la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti) secondo lo



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

schema del modello “Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto” (All. A) allegato al presente Capitolato.

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la medesima:

- sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all'emissione della stessa.

4.1 Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento

- a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti) all'Unità Approvvigionante - spiegandone le ragioni del rifiuto - al fine di consentire alla stessa l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.
- b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo alla Richiesta di Approvvigionamento, e dovrà formalizzare l'accettazione della suddetta Richiesta, comunicando alla specifica Unità Approvvigionante tale numero, unitamente alla data di ricevimento della stessa, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti.

5. CONSEGNA DEI BUONI PASTO

5.1. Consegna dei buoni pasto (buoni pasto cartacei)

Il Fornitore provvederà a consegnare all'Amministrazione il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta di approvvigionamento stessa. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione. La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal successivo paragrafo relativo all'argomento:

- in caso di prima Richiesta di approvvigionamento, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima;
- nel caso di Richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento stessa;



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

- nel caso di Richieste di approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore. All'atto della consegna, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.

5.2. Caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

Il Fornitore dovrà, utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto inerenti il presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM "Carta per copia e carta grafica" adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i.."

6. SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

6.1. Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo

I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.

I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta. Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

6.2. Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

6.3. Restituzione dei Buoni pasto scaduti

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, **entro e non oltre il 31 marzo** (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2018, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2019).

Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine all'Amministrazione.

In caso di "restituzione" di Buoni pasto scaduti da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 45 giorni dalla "ricezione" dei suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy).

L'Amministrazione potrà:

1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore;

2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

7. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

7.1. Numerosità esercizi

- a) Il fornitore risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'aggiudicazione dell'appalto dovrà:
 1. convenzionare, ai fini della stipula del contratto, almeno il numero di Esercizi indicati nella seguente

Tabella n.1 “Elenco delle sedi di utilizzo”

| Lotto | Indirizzo della sede di utilizzo | Numero di esercizi da convenzionare |
|--------------|---|---|
| Lotto 1 | Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Avellino | 15 esercizi di cui almeno 10 nel capoluogo |
| Lotto 2 | Questura di Avellino e Commissariati di P.S. / Distaccamenti e Sezioni Polizia Stradale | 25 esercizi di cui almeno 15 nel capoluogo |



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

| | | |
|---------|--|---|
| Lotto 3 | Questura di Avellino e Commissariati di P.S. / Distaccamenti e Sezioni Polizia Stradale | 25 esercizi di cui almeno 15 nel capoluogo |
|---------|--|---|

2. trasmettere all'Amministrazione, l'Elenco degli esercizi convenzionati e delle proprie sedi di utilizzo, il quale dovrà riportare tutte le informazioni possibili, utili per la scelta da parte degli utenti.
- b) Il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire la "spendibilità" dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati nella suddetta Tabella "A":
- c) Il Fornitore dovrà garantire la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b, del paragrafo 9), di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nell'elenco di cui alla lettera precedente ("Tabella A - "Elenco degli Esercizi Convenzionati"), fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.
- d) Gli Esercizi da convenzionare di cui alla precedente lettera a), nonché quelli eventualmente offerti in sede di Offerta Tecnica, dovranno essere ubicati nel territorio della provincia di Avellino.
- e) Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire su richiesta motivata dell'Amministrazione un maggior numero di esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nel relativo elenco. Si precisa che l'Amministrazione potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.
- f) Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco (eventualmente integrato secondo le modalità descritte alla precedente lettera d), non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco aggiornato.
- g) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato.



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

8. OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI

Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna delle fatture al mese . A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).

Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del paragrafo 9 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati” del presente Capitolato e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del paragrafo 9 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati” del presente Capitolato, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti.

Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l’impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell’art.144 comma 6 lettera a) del D.lgs. 50/2016. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in codesto Capitolato e degli impegni presi attraverso l’offerta presentata. Si rappresenta inoltre che la Commissione sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all’ esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all’ esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell’Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l’eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l’installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell' esercente.

9. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

L'Amministrazione potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato.

In caso di disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad eliminare i suddetti disservizi, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma rimanendo l'applicabilità di eventuali penali di cui al successivo paragrafo.

In ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica.

10. PENALI

- a. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto cartacei, indicati nel paragrafo 7.1 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al **0,3 per mille** dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b. Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall'Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 6 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al **0,3 per mille** dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione e fino alla risoluzione della predetta difformità.
- c. Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 8.2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al **0,3 per mille** dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.
- d. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 9.1 lett. e) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata delle Amministrazioni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al **esempio 0,3 per mille** dell'importo



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

- indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- e. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nelle lettere c) e d) del par. 9.1. per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al **esempio 0,3 per mille** dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- f. Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione (rif. paragrafo 9.1 lettera f) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione (se non è stato convenzionato un esercizio indicato nell'elenco contenente le informazioni di cui al facsimile "Allegato B – Tabella A – "Elenco degli esercizi convenzionati") una penale pari al **esempio 0,3 per mille** dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- g. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 9.1. lett. g) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto all'Amministrazione Contraente (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi diversi da quelli indicati nella precedente lettera m) una penale pari al **0,3 per mille** dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA)), salvo il risarcimento del maggior danno.
- l) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 11 "Monitoraggio della fornitura" per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al **esempio 0,3 per mille** dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA)

11. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicatario viene richiesto di far pervenire all'Amministrazione:

- garanzia definitiva
- versamento dell'imposta di bollo
- copia della documentazione con cui è stata trasmessa, al Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 4 dell'art. 144 del D.lgs.50/2016; per le



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Ufficio II – Amministrazione, Servizi Generali e Attività Contrattuali
Settore Attività Contrattuali

imprese attive nel settore dei buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea, occorrerà presentare copia delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di emissione di buoni pasto rilasciate in base alle norme del Paese di appartenenza;

- copia del bilancio d'impresa corredata dalla relazione di cui al comma 4 dell'art. 144 del D.lgs.50/2016.

PER ACCETTAZIONE
LA DITTA